

COMUNE DI SPORMINORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13/2024  
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2024-2026

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì 23 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori

	ASSENTE	
	giustificato	ingiustificato
GIOVANNINI DIEGO		
COSTA PATRIZIO		
DISSEGNA ELISA	X	

Assiste il Segretario comunale dott. MICHELE RIZZI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor GIOVANNINI DIEGO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## RELAZIONE

L'articolo 10 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L stabilisce che l'organo esecutivo dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio comunale, definisce il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che "gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge." Lo stesso articolo nel recepire taluni articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento, non ha inserito l'art. 169 di tale decreto che disciplina il Piano esecutivo di gestione.

Il comma 1 dell'art. 54 della citata legge provinciale prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale". Valgono le disposizioni contenute nel principio contabile concernente la programmazione di bilancio – punto 10 – inerenti il Piano Esecutivo di Gestione.

Si richiama, inoltre, l'attenzione all'obbligo che dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Il PEG rappresenta lo strumento con il quale la Giunta comunale definisce le azioni e gli obiettivi necessari ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. In tal modo viene riaffermato il principio di separazione tra i compiti e le responsabilità di indirizzo, spettanti agli organi politici e la gestione amministrativa che spetta invece ai dirigenti; principio che è ribadito dall'art. 36 comma 1, del DPGR 19/5/1999 n. 3/L nel quale, fra l'altro, si afferma che agli organi di governo spettano le funzioni di indirizzo politico ed amministrativo, mentre ai Dirigenti (o responsabili dei Servizi negli Enti ove mancano tali figure) spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Con il PEG viene data attuazione a tale principio nel momento in cui ai Responsabili di Servizio vengono affidate le risorse finanziarie necessarie anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi fissati, risorse che saranno utilizzate mediante determinazioni comportanti impegno di spesa.

Il PEG rappresenta lo strumento con il quale la Giunta comunale definisce le azioni, gli obiettivi e le attività necessarie ad attuare le scelte programmatiche dell'Ente, attraverso l'attività gestionale che viene affidata alla struttura burocratica. Alla Giunta e al Consiglio rimane la competenza ad adottare atti gestionali e di spesa, mediante apposite deliberazioni, qualora la normativa lo preveda espressamente, oltre al potere di emanare atti di indirizzo e direttive specifiche anche in aggiunta e integrazione a quelle previste nel PEG. Inoltre, la Giunta comunale con l'approvazione del PEG può riservarsi la competenza a deliberare, assumendo i conseguenti impegni di spesa, su determinate

materie o specifici atti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del D.P.Reg 1 febbraio 2005, n. 2/L..

L'attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai Responsabili dei Servizi avviene tramite il PEG sia individuando in corrispondenza di ogni Missione e Programma di bilancio il relativo Centro di responsabilità, sia mediante l'articolazione dei macroaggregati di spesa che delle categorie di entrata in capitoli i quali a loro volta vengono assegnati ai Responsabili di Procedura che possono differire dal Centro di Responsabilità cui è assegnato il Programma di bilancio di riferimento del capitolo. In tal caso, a prevalere è il Responsabile di Procedura al quale è assegnato il singolo capitolo.

I Centri di Responsabilità equivalgono alle unità organizzative denominate Servizi nel Regolamento Organico del Personale. Qualora determinati capitoli di spesa siano riservati alle deliberazioni della Giunta comunale, il Responsabile di Procedura indicato fa riferimento a tale organo mentre il Centro di Responsabilità all'area cui compete l'istruttoria dei provvedimenti e l'assunzione degli atti conseguenti alla deliberazione.

Ai Centri di responsabilità e ai Responsabili di Servizio preposti agli stessi, vengono pure attribuiti gli obiettivi gestionali con indicate le azioni e gli interventi necessari per il loro raggiungimento, i risultati attesi ed eventuali indicatori di misurazione dei risultati stessi. Gli obiettivi gestionali sono coerenti con i programmi illustrati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Con deliberazione n. 3 di data 20 febbraio 2024, immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026, per cui è ora possibile procedere all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2024.

Con la definizione del Piano Esecutivo di Gestione vengono affidate le risorse ai Responsabili di servizio, in base alle previsioni economico - finanziarie del Bilancio e in base alle competenze loro affidate dalla Statuto comunale, dal Regolamento di contabilità e dalla organizzazione interna disposta con il regolamento Organico e con i decreti del Sindaco con i quali sono stati individuati i responsabili dei servizi comunali.

Udita la relazione,

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la delibera n. 3 del 20 febbraio 2024, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 – 2026, con i relativi allegati;

**Richiamato** l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nei documenti di programmazione;

**Ravvisata** la necessità di procedere celermente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 - 2026, unicamente per la parte finanziaria, strumento idoneo a consentire un rigoroso e regolare avvio delle procedure volte al funzionamento dei servizi comunali essenziali;

**Riscontrato** che l'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che entro venti giorni dall'approvazione del bilancio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di Programmazione la Giunta (*Comitato Esecutivo*) delibera il Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

**Appurato** che il medesimo articolo stabilisce inoltre che il Piano Esecutivo di Gestione:

- è redatto in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio anche in termini di cassa,
- è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio e quindi è un PEG triennale,
- ha natura previsionale e finanziaria,
- ha contenuto programmatico e contabile e può contenere dati di natura extracontabile,

- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esse connesse,
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei Responsabili di Servizio e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai Responsabili di Servizio,
- è articolato, per l'entrata, in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed articoli e, per la spesa, in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli,
- individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili di Servizio;

**Precisato** che per alcune tipologie di spesa, caratterizzate da elementi di particolare discrezionalità e/o per le quali la descrizione del capitolo di PEG non risulta esaustiva, viene disposto che le determinazioni di spesa siano adottate dal responsabile di Servizio, previa deliberazione di indirizzo da parte degli Organi comunali competenti, salvo che la spesa non derivi da disposizioni normative o regolamentari, da altro documento programmatico o da altri specifici provvedimenti deliberativi;

**Vista** ed esaminata la proposta di Piano Esecutivo di Gestione finanziario, presentato ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità;

#### **Visti:**

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n.13 del 31.03.2009, n. 25 del 27.10.2014, n. 21 del 10.06.2015, n.11 del 29.02.2016.
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n.3 del 01.03.2001, n.8 del 10.01.2008, n.5 del 28.01.2016, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

**Sentita** la proposta del sindaco di adottare la presente deliberazione con immediata esecutività stante la necessità di adottare i provvedimenti gestionali da parte dei responsabili dei servizi.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

## **D E L I B E R A**

- 1. di approvare**, per quanto esposto in premessa, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2024 - 2026, composto dalla sola parte finanziaria, come rappresentato dal documento allegato che costituisce

parte integrante del presente atto (Allegato n.1), con cui vengono affidate le risorse finanziarie e strumentali ai responsabili dei Servizi;

**2. di assegnare** sulla base dell'articolazione del P.E.G.:

- a) la responsabilità di tipo economico al Funzionario responsabile del centro di Responsabilità (C/R) a cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa, nonché l'adozione degli atti di gestione che non siano affidati ad altro soggetto gestore;
- b) la responsabilità di tipo finanziario e procedimentale al Funzionario responsabile del centro gestore (Responsabile di Procedura- R/P), in quanto legata allo svolgimento delle attività di supporto, compresa l'adozione degli atti di gestione;

**3. di assegnare**, secondo i criteri risultanti dal P.E.G., le dotazioni relative ai residui elencate, capitolo per capitolo, in apposito elenco conservato presso il Servizio Finanziario – Ufficio Ragioneria;

**4. di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 c. 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

**5. di inviare**, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2, della L.R. 03.05.2018 n. 2.

**6. di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Diego Giovannini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Michele Rizzi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*